

Legato di somme ricavabili dalla liquidazione del patrimonio mobiliare del testatore e di importi risultanti su conto corrente bancario - Legato di genere - Esclusione - Legato di specie - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14358 del 06/06/2013

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14358 del 06/06/2013